



VERBALE N. 5 DELL'ADUNANZA DELL'8 FEBBRAIO 2018

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Vicepresidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti, nonché i Consiglieri Isabella Maria Stoppani, Alessandro Graziani, Livia Rossi, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Cristiana Arditi di Castelvetere, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Cristina Fasciotti, Massimiliano Cesali, Matteo Santini, Alessandra Gabbani, Carla Canale, Aldo Minghelli, Teresa Vallebona, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, Cristina Tamburro.

Comunicazioni del Presidente

– Il Presidente Vaglio comunica che in data 9 e 10 febbraio 2018 si terrà l'assemblea dell'Organismo Congressuale Forense presso l'Aula Avvocati con le consuete modalità.

Il Consiglio approva.

– Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuta in data 30 gennaio 2018 dal Comune di Arzachena una nota con la quale richiede cinque nominativi di Avvocati del Foro Romano da consultare per domiciliazione dinanzi al Tribunale di Roma.

Il Consiglio dispone di comunicare al Comune di Arzachena che non è possibile indicare nominativi di Avvocati iscritti al Foro di Roma, e se lo ritenessero opportuno è possibile pubblicare il loro annuncio sul sito istituzionale. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Vaglio, anche per conto del Consigliere Bolognesi, Direttore della Scuola Forense "Vittorio Emanuele Orlando", comunica che il 15 febbraio 2018, alle ore 14.15, nell'Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia, il Batonnier di Parigi ed una delegazione del Consiglio dell'Ordine e della Scuola Forense di Parigi incontreranno i Docenti e gli allievi del Corso annuale per la preparazione all'esame di abilitazione e alla professione di avvocato, tenuto dalla Fondazione Scuola Forense "Vittorio Emanuele Orlando".

L'appuntamento è stato preparato da alcune riunioni tenutesi tra il Consigliere Bolognesi, delegato dal Consiglio dell'Ordine di Roma, l'Avv. Martina Barcaroli, iscritta all'Ordine di Roma e di Parigi, la quale ha proposto ed elaborato il progetto organizzando tutti gli incontri con gli esponenti dell'Ordine e della Scuola Forense di Parigi sin dal mese di giugno 2017.

Il Consigliere Bolognesi ha incontrato anche la Commissione Italie dell'Ordine il 2 ottobre, dinanzi alla quale – sempre con delega del Consiglio - ha sottoscritto l'accordo di cooperazione tra le rispettive Scuole Forensi, pubblicato sul sito del Consiglio dell'Ordine e della Scuola Forense di Roma.

Dopo l'incontro istituzionale e di illustrazione dei progetti di collaborazione tra gli Ordini, la delegazione francese e una delegazione di docenti e allievi della Scuola Forense "Vittorio Emanuele Orlando" saranno ricevuti, alle ore 16.00, presso la Corte Costituzionale dal Giudice Giovanni Amoroso.

Alle ore 13.00, prima dell'incontro istituzionale, al quale sono invitati a partecipare tutti i Consiglieri dell'Ordine, è prevista una colazione di lavoro in Piazza Cavour, presso il Ristorante "Il Simposio".



Ovviamente, per ricambiare l'accoglienza e l'ospitalità riservata al nostro Consigliere, che a Parigi è stato ospite, a colazione, dei Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Parigi, è gradita ed è auspicabile la partecipazione dei Consiglieri anche alla colazione delle ore 13.00. Ad essi Consiglieri è richiesta una conferma della loro partecipazione con una mail indirizzata alla segreteria della Presidenza entro le ore 13.00 di lunedì 12 febbraio 2018.

Il Consiglio approva ed esprime apprezzamento per l'impegno dedicato ad iniziative congiunte che potranno sviluppare i rapporti istituzionali tra gli Ordini e, in particolare, con quello di Parigi, e favorire nuove iniziative oltre a quelle già avviate per offrire nuove opportunità formative ai giovani tirocinanti che si preparano alla professione. Dichiaro la presente delibera immediatamente esecutiva.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Flavia Allegrini, Andrea Brocco, Alessia Calderini, Paolo Cavallaro, Fabiana Cesaretti, Matteo Corallini, Lorenzo Diotallevi, Pietro Falcicchio
autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense la comunicazione di fissazione dell'udienza per il giorno (omissis), per la trattazione del ricorso proposto dall'Avv. (omissis) avverso la decisione del (omissis) con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma gli ha inflitto la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Il Consiglio delibera di non costituirsi.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota pervenuta in data 31 gennaio 2018 dalla Wolters Kluwer relativa alla disponibilità della stessa, maturata conseguentemente alla richiesta formulata dal Consiglio di fornitura di un supporto di volumi di diritto pubblico e privato in favore dei detenuti del penitenziario romano, a donare 10 copie di "Istituzioni di Diritto Pubblico - CEDAM" e 10 copie di "Lineamenti di Diritto Privato - CEDAM". Nella nota la Wolters Kluwer chiede anche dove far recapitare i volumi.

Il Consiglio ringrazia la Wolters Kluwer per la sensibilità e la preziosa collaborazione.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 29 gennaio 2018, prot. n. (omissis), dalla Cancelleria del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Prima Civile, in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Signora (omissis);

il Consiglio

considerato che la Signora (omissis) è risultata priva dei requisiti previsti dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,

revoca

per esubero reddito l'ammissione al patrocinio n. (omissis), deliberata nell'adunanza del giorno 23 luglio 2015, per la seguente procedura: "ricorso dinanzi il Tribunale Civile di Roma per regolamentazione responsabilità genitoriale - controparte (omissis)".



e, in autotutela, revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell'adunanza del giorno 14 aprile 2016, per la seguente procedura: "costituzione avanti il Tribunale per i Minorenni di Roma per procedimento aperto d'ufficio R.G. n. (omissis) avente ad oggetto il controllo sull'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 330-333 C.C., controparte (omissis)".

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta via PEC in data 26 gennaio 2018, dall'Avv. (omissis), in qualità di difensore del Signor (omissis), in merito alla delibera emessa nell'adunanza del 7 dicembre 2018 con protocollo n. (omissis).

A seguito di verifica della documentazione prodotta, propone di modificare la motivazione da "inammissibile per carenza della domanda" a "ammessa, in via anticipata e provvisoria, per la seguente procedura: appello avverso sentenza n. (omissis) emessa dal Tribunale di Latina avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. (omissis)".

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 30 gennaio 2018, prot. n. (omissis), dall'Avv. (omissis), in qualità di difensore del Signor (omissis), in merito alla delibera emessa nell'adunanza del 3 novembre 2016 con protocollo n. (omissis).

L'Avvocato chiede che venga rettificata la data di nascita: (omissis)".

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che sono pervenute dall'Avv. (omissis) le sentenze nn. (omissis) del 2 febbraio 2018 con le quali il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha definitivamente dichiarato improcedibili ricorsi presentati dalle Signore (omissis), proposti avverso la revisione della pianta organica deliberata dall'Ordine nelle adunanze del (omissis) compensando le spese.

Il Consiglio ringrazia l'Avv. (omissis) difensore dell'Ordine di Roma davanti al Tar del Lazio per l'attività prestata.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Consigliere Segretario Di Tosto, i Consiglieri Cesali, Graziani e Vallebona, anche per conto del Consigliere Mazzoni, rilevano che, probabilmente per errore, il Consigliere Tamburro non risulta destinataria della documentazione relativa all'iscrizione delle società, pur avendo sempre attivamente partecipato a tale attività. In ogni caso i suddetti Consiglieri, in qualità di membri della Commissione per le società ex art. 4 bis L.P., chiedono che il Consiglio confermi la volontà di nominare anche il Consigliere Tamburro tra i membri della Commissione.

Il Consiglio conferma e in ogni caso nomina il Consigliere Tamburro membro della Commissione per le società ex art. 4 bis L.P.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto, i Consiglieri Cesali, Graziani, Vallebona e Tamburro anche per conto del Consigliere Mazzoni, in qualità di membri della Commissione per le società ex art. 4 bis



L.P. comunicano che in data 27 gennaio 2018 è pervenuta dalla società “(omissis)” comunicazione contenente altresì statuto sociale modificato in conformità l’art. 1 comma 443 L. 205/2017.

La nuova denominazione risulta conforme alla legge e pertanto, considerate anche le precedenti delibere di questo Consiglio sulla sussistenza dei requisiti per l’iscrizione, la Commissione propone di deliberare l’iscrizione della società “(omissis)” dandone avviso alla stessa mediante trasmissione di estratto del presente verbale.

Il Consiglio delibera l’iscrizione della società “(omissis)”, disponendo che ne sia dato avviso alla stessa mediante trasmissione di estratto del presente verbale. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto, i Consiglieri Cesali, Graziani, Vallebona e Tamburro anche per conto del Consigliere Mazzoni, in qualità di membri della Commissione per le società ex art. 4 bis L.P. comunicano che in data 3 gennaio 2018 è pervenuta a questo Consiglio richiesta di iscrizione all’Albo da parte della società “(omissis)”.

Rilevato che:

- l’art. 4bis co. 1 della L. 247/2012 consente la costituzione di società per “*l’esercizio della professione forense*” con conseguente strumentalità ed accessorietà di tutte le ulteriori attività professionali eventualmente svolte da altri soci professionisti;
- l’art. 4bis co. 2 lett. c della L. 247/2012 dispone che “*i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale*”;
- l’art. 1 comma 443 L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha disposto che le società di cui all’art. 4 bis L. 247/2012 “*in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere ed inserire nella loro denominazione sociale, l’indicazione Società tra Avvocati [...]*”

La Commissione propone di comunicare alla suddetta società le necessarie modifiche statutarie ai fini dell’iscrizione mediante trasmissione dell’estratto del presente verbale.

Il Consiglio delibera in conformità, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

Il Presidente Vaglio relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. All’esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati (n. 48)

(omissis)

Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 1)

(omissis)

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all’Albo Ordinario (n. 1)

(omissis)

Cancellazioni a domanda (n. 6)

(omissis)

Cancellazione dall’Albo per trasferimento (n. 3)



Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 4)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 1)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 49)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 6)

(omissis)

Abilitazioni (n. 16)

(omissis)

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 1)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 13)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 2)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 4)

(omissis)

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 200) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 40) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio

- Su relazione del Consigliere Scialla, esaminate le domande, il Consiglio delibera di trasmettere al Consiglio Nazionale Forense parere circa l'inserimento o la cancellazione dalla lista unica dei difensori di ufficio.

Formazione professionale continua accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 38) esoneri dalla formazione professionale continua



- Il Presidente Vaglio per conto del Consigliere Santini, unitamente all'Avv. Maria Carsana e al Progetto Famiglia, Minori e Tutele, Immigrazione, comunica di aver organizzato il convegno "Il diritto del minore ad una famiglia e l'adozione del maggiorenne: dalla Legge 184/83 alla Legge 149/2001. La Kafala" che si terrà in Roma, presso l'Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour, il 13 febbraio 2018, dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

Indirizzo di saluto: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Introduce: Avv. Matteo Santini (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile del Progetto Famiglia, Minori e Tutele ed Immigrazione).

Intervengono: Avv. Maria Carsana (Coordinatore Vicario del Progetto Famiglia, Minori e Tutele, Immigrazione), Avv. Giovanni Pellacchia (Criminologo) "L'adozione del maggiorenne", Prof. Roberto Thomas (già Sostituto Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Roma) "Il diritto del minore ad una famiglia. L'adozione e le sue trasformazioni dopo la legge 184/83", Avv. Lorenzo Racheli "La Kafala".

Concludono: Avv. Cristina Arditi di Castelvetere, Avv. Cristina Fasciotti, Avv. Alessandra Gabbani (Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Roma, nonché Responsabili Aggiunti del Progetto Famiglia, Minori e Tutele, Immigrazione).

La Commissione propone l'attribuzione di un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. Dichiaro la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Vaglio, unitamente all'OCF, Organismo Congressuale Forense, comunica di aver organizzato l'evento dal titolo "La giornata della dignità e dell'orgoglio dell'Avvocatura e della salvaguardia delle tutele: parliamone prima" che si terrà in Roma, presso il Cinema Adriano – Piazza Cavour, venerdì 16 febbraio 2018, dalle ore 11.00 alle ore 14.00.

Materia dell'incontro saranno le scelte legislative sui seguenti temi:

- 1- Rapporto tra tutela giurisdizionale e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie;
- 2- Ordinamento Forense;
- 3- Società Professionali;
- 4- Equo Compenso;
- 5- Riforma del Diritto Fallimentare e del Diritto di Famiglia;
- 6- Uso del processo penale, delle intercettazioni delle conversazioni tra indagato e difensore.

Indirizzo di saluto: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Intervengono: Avv. Antonio F. Rosa (Coordinatore OCF), Avv. Giovanni Malinconico (Segretario OCF), On. Andrea Orlando (Ministro della Giustizia), Dott. Eugenio Albamonte (Presidente Nazionale ANM), i Segretari Nazionali dei partiti politici, i Presidenti Nazionali delle associazioni forensi, il Presidente dell'Unioncamere ed i rappresentanti dei Sindacati e delle associazioni di imprenditori.

L'evento sarà ripetuto su base distrettuale il giorno 23 febbraio 2018 nel medesimo luogo e con le medesime modalità. In tale occasione il costo di affitto del Cinema Adriano pari ad euro 1.000 oltre IVA sarà ripartito tra gli Ordini del Distretto e pertanto il Presidente chiede che sia autorizzata la relativa spesa

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari.



Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione, approva ed autorizza la spesa. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Vaglio, unitamente all'Ufficio di Presidenza per le Relazioni Esterne dell'Ordine degli Avvocati di Roma, comunica di aver organizzato l'evento dal titolo "Internalizzazione: opportunità e strumenti per Professionisti ed Imprese" che si terrà in Roma, presso l'Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour, il 20 febbraio 2018, dalle ore 10.30 alle ore 12.30.

Introduce: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Modera: Avv. Filippo Simone Zinelli (Coordinatore Ufficio di Presidenza per le Relazioni Esterne dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Intervengono: Avv. Cristina Tamburro (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Prof. Giovanni Palomba (Ordinario di Finanza Aziendale presso l'Università degli Studi di Roma "Sapienza" e Direttore Scientifico dell'Osservatorio Internazionale ODCEC Roma), Dott. Filippo Maria Invitti (Dottore Commercialista e Presidente della Associazione Internazionale VICINA), Dott.ssa Rita Palumbo (Segretario Generale FERPI), Dott. Andrea Picardi (Direttore Comunicazione I-COM Istituto per la Competitività), Avv. Paolo Zagami (Componente dell'Ufficio di Presidenza per le Relazioni Esterne dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Titolare dello Studio Legale Internazionale Zagamilaw), Avv. Valerio Salomone (Componente dell'Ufficio di Presidenza per le Relazioni Esterne dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Titolare dello Studio Legale Salomone), Dott. Lorenzo Rogai (Studio Rogai & Partners), Dott. Fabio Casu (Co-fondatore e Managing Partner ABK).

La Commissione propone l'attribuzione di due crediti formativi ordinari.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Tamburro, unitamente al Progetto Tutela dei Consumatori e Privacy, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Sicurezza dei prodotti alimentari, marchi di qualità e tutela del consumatore" che si terrà in Roma, presso l'Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour il 23 febbraio 2018, dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

Indirizzo di saluto: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Introducono: Avv. Cristina Tamburro (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma e Responsabile del Progetto Tutela dei Consumatori e Privacy), Avv. Fiammetta Magliocca (Dottoressa di Ricerca in Diritto Privato per l'Europa presso l'Università degli Studi Roma Tre – Componente del Progetto Tutela dei Consumatori e Privacy).

Intervengono: Prof.ssa Avv. Lorenza Paoloni (Professore Ordinario di Diritto Agrario e Diritto Agroalimentare presso l'Università degli Studi del Molise) "I nuovi percorsi della sicurezza alimentare", Prof. Avv. Giuseppe Spoto (Professore Associato di Diritto Agrario e Diritto Agroalimentare presso l'Università degli Studi Roma Tre) "La qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari come requisiti per una scelta di acquisto consapevole", Avv. Monica Minelli (Foro di Roma) "L'utilizzo dei segni distintivi di qualità: quale tutela per il produttore e per il consumatore".

La Commissione propone l'attribuzione di due crediti formativi ordinari.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.



- Il Consigliere Minghelli, unitamente al Progetto Cultura e Spettacolo, comunica di aver organizzato il convegno “Trojan e nuove frontiere della privacy” all’interno di Spazi Visivi che prevede la visione del film “Le vite degli altri” che si terrà in Roma, presso il Teatro San Luigi Guanella, il 27 febbraio 2018, dalle ore 12.30 alle ore 15.30.

Indirizzo di saluto: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma).

Intervengono: Avv. Aldo Minghelli (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Angelica Addressi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Dott. Marco Zonaro (CTU Tribunale Penale di Roma in Digital Forensics), Dott. Carmine Castaldo (Presidente VII Sezione Penale Tribunale Penale di Roma).

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Vallebona, unitamente al Progetto Diritto del Lavoro, comunica di aver organizzato il convegno dal titolo “Le assenze del lavoratore: diritti, doveri e profili disciplinari” che si terrà in Roma, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour, il 27 febbraio 2018, dalle ore 13.30 alle ore 15.30.

Indirizzo di saluto: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma).

Introducono: Avv. Fabrizio Bruni e Avv. Teresa Vallebona (Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabili del Progetto Diritto del Lavoro).

Moderà: Avv. Daniela Fagnoli (Coordinatore del Progetto Diritto del Lavoro).

Relatori: Dott. Antonio Maria Luna (Presidente della Prima Sezione Lavoro del Tribunale di Roma), Avv. Giampiero Falasca (Foro di Roma).

Conclude: Avv. Francesca Salituro (Foro di Roma).

La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Santini, unitamente all’Avv. Maria Carsana e al Progetto Famiglia, Minori e Tutele, Immigrazione, comunica di aver organizzato il convegno “Matrimonio di culto, matrimonio civile, unione civile e convivenze di fatto: vecchie e nuove istituzioni nella logica del diritto formale e sostanziale” che si terrà in Roma, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour, il 2 marzo 2018, dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

Indirizzo di saluto: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma).

Introduce: Avv. Matteo Santini (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile del Progetto Famiglia, Minori e Tutele ed Immigrazione).

Intervengono: Dott.ssa Monica Velletti (Giudice presso la Prima Sezione del Tribunale Civile di Roma) “Le Unioni Civili”, Prof. Gianni Ballarani (Professore Straordinario di Istituzioni di Diritto Privato presso la Pontificia Università Lateranense) “Il Matrimonio concordatario”, Prof. Antonio Spadafora (Professore Associato per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 Diritto Privato presso l’Università degli Studi Roma Tre) “I rapporti paraconiugali tra legge ed autonomia privata”, Avv. Maria Carsana (Coordinatore Vicario del Progetto Famiglia, Minori e Tutele, Immigrazione) “Il contratto di convivenza”, Avv. Giovanni Pellacchia (Criminologo) “Le convivenze di fatto”.



Concludono: Avv. Cristina Arditi di Castelvetere, Avv. Cristina Fasciotti, Avv. Alessandra Gabbani (Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Roma, nonché Responsabili Aggiunti del Progetto Famiglia, Minori e Tutele, Immigrazione).

La Commissione propone l'attribuzione di due crediti formativi ordinari.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. Dichiaro la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Minghelli, unitamente al Progetto Diritto e Procedura Penale, comunica di aver organizzato il convegno dal titolo "Il risarcimento della vittima nel processo penale e le sue conseguenze. Confronto tra le condotte riparatorie di cui all'art.162 ter c.p. e istituti del passato" che si terrà in Roma, presso l'Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour, il 20 marzo 2018 dalle ore 13.00 alle 15.00.

Indirizzo di saluto: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Moderano: Avv. Federico Puggioni (Foro di Roma), Avv. Francesco Schippa (Foro di Roma).

Relatori: Prof. Avv. Daniele Piva (Avvocato assegnista di Ricerca presso l'Università di Roma Tre), Dott. Stefano Pesci (Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma), Avv. Aldo Minghelli (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore del Progetto Diritto e Procedura Penale).

La Commissione propone l'attribuzione di due crediti formativi ordinari e due crediti formativi deontologici.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. Dichiaro la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Bruni, nella veste di Responsabili del Dipartimento Centro Studi, riferiscono che, a seguito di ricevimento di istanza di accreditamento del "Master di II livello in migrazione forzata e protezione internazionale" presentata dall'Università degli Studi Link Campus University, la Commissione per l'accREDITAMENTO delle attività formative, all'uopo preposta all'esame di tali richieste, propone al Consiglio quanto segue: "Rigettata considerata l'ultratardività dell'istanza. Si conferma quanto espresso il 23 e 30 gennaio in quanto la fase formativa è terminata prima dell'istanza".

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Bruni, nella veste di Responsabili del Dipartimento Centro Studi, riferiscono che, a seguito di ricevimento di istanza di accREDITAMENTO del convegno "L'educazione degli adulti in carcere" presentata dal INPEF, la Commissione per l'accREDITAMENTO delle attività formative, all'uopo preposta all'esame di tali richieste, propone al Consiglio quanto segue: "Si rigetta l'istanza vista la mancanza di relatori appartenenti alle categorie giuridiche".

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Bruni, nella veste di Responsabili del Dipartimento Centro Studi, riferiscono che, a seguito di ricevimento di istanza di accREDITAMENTO del convegno "Minori e genitorialità" presentata dal INPEF, la Commissione per l'accREDITAMENTO delle



attività formative, all'uopo preposta all'esame di tali richieste, propone al Consiglio quanto segue: "Si rigetta l'istanza stante la mancanza di relatori appartenenti alle categorie giuridiche come rilevato nel corso della precedente riunione della presente commissione".

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Bruni e Galletti, procede all'esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza.

- In data 6 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE AZIONE LEGALE dell'evento a partecipazione gratuita "Incontri di Diritto Civile e Tributario–Anno 2018", che si svolgerà il 19 febbraio 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere 3 crediti formativi ordinari per la particolare complessità della materia successoria.

- In data 2 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA PONTIFICIA UNIVERSITA' LATERANENZE dell'evento a partecipazione gratuita "La parte convenuta nel processo matrimoniale" che si svolgerà il 1° marzo 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere 3 crediti formativi ordinari per la specificità dell'argomento.

- In data 2 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE DIFENSORI D'UFFICIO dell'evento a partecipazione gratuita "Incontri di approfondimento teorici e pratici per il difensore di ufficio" che si svolgerà il 26 febbraio 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere 3 crediti formativi ordinari ed 1 credito formativo deontologico.

- In data 1° febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE FORENSE EMILIO CONTE – A.F.E.C. dell'evento a partecipazione gratuita "Colloqui e casistiche di deontologia frequenti nella quotidianità della professione" che si svolgerà il 23 febbraio 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere 3 crediti formativi deontologici stante l'esperienza e la competenza dei relatori.



- In data 5 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LO STUDIO DEI PROBLEMI DEL CREDITO dell'evento a partecipazione gratuita "La cessione del quinto alla luce dei recenti orientamenti della vigilanza: contributo allo sviluppo" che si svolgerà il 29 marzo 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere 3 crediti formativi ordinari per la particolarità delle argomentazioni.

- In data 1° febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CENTRO INTERNAZIONALE STUDI LUIGI STURZO dell'evento a partecipazione gratuita "La corruzione tra operazioni sospette, prevenzione e repressione giudiziaria" che si è svolgerà il 22 febbraio 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere 3 crediti formativi ordinari visto l'interesse del tema trattato.

- In data 1° febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CENTRO STUDI E RICERCHE IDOS - CNEL dell'evento a partecipazione gratuita "Presentazione del volume 'La normativa sugli immigrati e rifugiati in Italia: tra formalità e operatività'" che si svolgerà il 14 febbraio 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere 1 credito formativo ordinario vista la tardività della domanda.

- In data 1° febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA FORENSE dell'evento a partecipazione gratuita "La nuova responsabilità del medico e della struttura sanitaria alla luce della riforma Gelli-Bianco" che si svolgerà il 5 marzo 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere 2 crediti formativi ordinari in considerazione dell'importanza del tema trattato.

- In data 1° febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA FORENSE dell'evento a partecipazione gratuita "RCA, CDD, Equo compenso, Conferimento dell'incarico, Marketing, Famiglia e Condominio: aspetti giuridici" che si svolgerà il 9 marzo 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere 2 crediti formativi ordinari e 1 credito formativo deontologico in considerazione dell'esperienza e della competenza dei relatori.



- In data 1° febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA FORENSE dell'evento a partecipazione gratuita "Assemblea di Condominio: destinatari, convocazione e vizi delle delibere" che si svolgerà il 12 marzo 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere 2 crediti formativi ordinari in considerazione dell'attinenza della materia con le finalità del Regolamento.

- In data 1° febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA FORENSE dell'evento a partecipazione gratuita "Esecuzioni immobiliari: la tutela del creditore e la tutela del debitore" che si svolgerà il 19 marzo 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere 2 crediti formativi ordinari visto l'interesse dell'argomento trattato.

- In data 1° febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA FORENSE dell'evento a partecipazione gratuita "RCA: il colpo di frusta quanto vale?" che si svolgerà il 26 marzo 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere 2 crediti formativi ordinari in considerazione della comprovata esperienza dei relatori.

- In data 5 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dell'evento a partecipazione gratuita "Le recenti riforme in materia penale" che si svolgerà il 15 febbraio 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere 2 crediti formativi ordinari vista la tardività della domanda.

- In data 2 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dell'evento a partecipazione gratuita "Corso territoriale T18003. La tutela dei lavoratori nella crisi dell'impresa" che si svolgerà il 19-20-21 febbraio 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere 1 credito formativo ordinario ad incontro vista la tardività della domanda.



- In data 2 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dell'evento a partecipazione gratuita "Questioni di diritto civile all'esame delle Sezioni Unite – Gli effetti economici della crisi coniugale" che si svolgerà il 28 febbraio 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere 3 crediti formativi ordinari stante l'alto livello di scientificità dei relatori.

- In data 2 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MOVIMENTO FORENSE – SOS UTENTI dell'evento a partecipazione gratuita "Usura bancaria e usura criminale: la Legge n.108/1996 quale unico presidio. Il danno da illegittima segnalazione alla centrale rischi. La recente decisione delle Sezioni Unite della Cassazione n.898 del 16 gennaio 2018" che si svolgerà il 23 febbraio 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere 3 crediti formativi ordinari per la tipicità della materia.

- In data 6 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell'evento a partecipazione gratuita "Stewardship, engagement e attivismo: nuove prospettive per la corporate governance" che si svolgerà il 27 febbraio 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere 2 crediti formativi ordinari stante l'attinenza alla professione.

- In data 6 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA DUE TOR VERGATA dell'evento a partecipazione gratuita "Procedure concorsuali e rapporti contrattuali pendenti" che si svolgerà il 28 febbraio 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere 4 crediti formativi ordinari stante il particolare interesse per la professione.

- In data 5 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di STUDIO LEGALE CANCRINI & PARTNERS dell'evento a partecipazione gratuita "Il codice ad oltre un anno dall'entrata in vigore: bilancio e riflessioni" che si svolgerà il 22 febbraio-15 marzo 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere 8 crediti formativi ordinari per l'intero corso tardiva per il primo modulo. Istanza tardiva per il primo modulo.



- In data 30 gennaio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE AZIONE LEGALE dell'evento a partecipazione a pagamento "Corso di perfezionamento per l'avvocato penalista – Anno 2018" che si svolgerà dal 26 febbraio al 12 novembre 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere 3 crediti formativi ordinari per ciascun incontro sia per i temi trattati che per l'elevato livello di scientificità.

- In data 5 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CENTRO NAZIONALE STUDI E RICERCHE SUL DIRITTO DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI dell'evento a partecipazione a pagamento "Il mantenimento dei figli" che si svolgerà il 26 febbraio 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere 3 crediti formativi ordinari.

- In data 31 gennaio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CENTRO STUDI SISTEMA FAMIGLIA DELL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO PSICOGIURIDICO dell'evento a partecipazione a pagamento "A 4 anni dalla introduzione della Responsabilità Genitoriale" che si svolgerà il 2 marzo 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere 4 crediti formativi ordinari, in considerazione dell'esperienza dei relatori e l'interesse dell'argomento trattato.

- In data 30 gennaio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di FIAVET NAZIONALE dell'evento a partecipazione a pagamento "Regolamento privacy n.679/2016 e agenzie di viaggio" che si svolgerà il 27 febbraio 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere 4 crediti formativi ordinari.

- In data 31 gennaio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ISTITUTO REGIONALE A.C. JEMOLO dell'evento a partecipazione a pagamento "Il corso teorico-pratico sulla valorizzazione dei beni culturali" che si svolgerà dal 22 gennaio al 9 aprile 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera



di concedere 2 crediti formativi ordinari per singolo incontro tenuto conto della variabilità oraria degli stessi e stante la tardività della domanda. I crediti decorrono a partire dall'incontro del 19 febbraio 2018 sino a fine corso.

- In data 31 gennaio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CENTRO STUDI SISTEMA FAMIGLIA DELL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO PSICOGIURIDICO dell'evento a partecipazione gratuita "A 4 anni dalla introduzione della Responsabilità Genitoriale" che si svolgerà il 2 marzo 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere 4 crediti formativi ordinari, in considerazione dell'esperienza dei relatori e l'interesse dell'argomento trattato.

comunicazioni dei Consiglieri

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

L'Avv. (omissis) con e-mail del 26 novembre 2017, ritenendo pacifica la possibilità di amministrare uno stabile, essendo anche condomino proprietario di un appartamento presente nello stesso, chiedeva se fosse possibile prestare la propria opera professionale in favore del condominio, sia per chiedere un provvedimento di ingiunzione nei confronti dei condomini morosi, sia quello di rappresentare il condominio medesimo in giudizi promossi da terzi.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensore Avvocato Federico La Badessa,

Premesso

- che l'art.18, della legge 247/2012, "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*", individua quattro macro aree di incompatibilità con detta professione e precisamente: "*a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. E' consentita l'iscrizione nell'albo dei commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili, o nell'albo dei consulenti del lavoro; b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio, o in nome o per conto altrui. E' fatta salva la possibilità di incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali, o in procedure di crisi d'impresa; c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile, o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente del consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto dell'attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico; d) con qualsiasi altra attività di lavoro subordinato anche se con orario limitato.*"



- che l'art. 6 del c.d. f. "*Dovere di evitare incompatibilità*" sancisce: "*L'avvocato deve evitare incompatibilità con la permanenza dell'iscrizione all'Albo. L'Avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza e decoro della professione forense*";
- che l'art. 12 del c.d. f. "*Dovere di diligenza*" stabilisce: "*L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale*";
- che l'art. 24 di detto codice "*Conflitto di interessi*" sancisce: "*1. L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale; 2. L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale; 3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico; 4. L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta; 5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale; 6. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura*".

Osserva

- l'avvocato che esercita contestualmente l'attività di amministrazione di condominio, non ricade nella previsione di incompatibilità prevista dall'art. 18, della legge 247/2012 (CNF, parere 20 febbraio 2013, n. 23), in particolare: i) la nomina dell'amministratore di un condominio non instaura un rapporto di subordinazione con quest'ultimo (CNF, parere 25 giugno 2009, n. 26; CNF, parere 29 gennaio 2009, n. 1; CNF, parere 26 settembre 2003, n. 154); ii) l'esistenza di un rappresentante non priva i condomini della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti l'edificio condominiale (Cass. 16 maggio 2011, n. 10717), e ciò sul presupposto che il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, i quali sono rappresentati dall'amministratore e non costituiscono un'entità diversa da quest'ultimo (Cass. 11 gennaio 2012 n. 177); iii) il condominio è riconducibile allo stato di consumatore e l'amministratore agisce non quale organo, bensì quale mandatario con rappresentanza dei condomini che operano per scopi estranei ad attività professionale, o imprenditoriale, pertanto al condominio è ritenuta applicabile la normativa del codice del consumo con riguardo ai contratti conclusi dall'amministratore col professionista (Cass. 24 luglio 2001, n. 10086; Cass., 12 gennaio 2005, n. 452); iv) l'amministratore di condominio configura un ufficio di diritto privato, assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità delle disposizioni sul mandato (Cass. 16 ago. 2008, n. 10815); v) al mandato si riferisce anche l'art. 9 della Legge n. 220 dell'11 dicembre 2012 quando, modificando l'art. 1229 c.c., attribuisce all'assemblea la facoltà di subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione "*di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato*" (art. 1129, terzo periodo, c.c.);



- l'avvocato può assumere, ed esercitare, al contempo, il ruolo di amministratore di condominio ed inoltre rappresentare in giudizio lo stesso, sia nel caso in cui, come amministratore ed in virtù dei propri poteri (artt. 1130 "Attribuzioni dell'amministratore" e 1131 c.c. "Rappresentanza"), possa agire o resistere in giudizio senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea, sia nel caso in cui, tanto per liti attive che passive, è necessario l'approvazione dell'adunanza dei condomini (artt. 1131 e 1136 c.c. "Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni") in particolare: i) *spetta all'amministratore del condominio in via esclusiva la legittimazione passiva a resistere nei giudizi promossi dai condomini per l'annullamento delle delibere assembleari (Cass. 13331/2000; Cass. 12204/97; Cass. 12379/92) con la conseguenza che, nei casi in cui egli può resistere in giudizio, è anche legittimato a proporre impugnazione, nel caso di soccombenza del condominio da lui rappresentato, senza necessità di alcuna autorizzazione da parte dell'assemblea (Cass. n. 8286/05; Cass. 3773/2001; Cass. 7474/97), ii) l'amministratore di un condominio, che sia anche abilitato all'esercizio della professione forense, può agire direttamente in giudizio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., "Difesa personale della parte" per l'esercizio delle facoltà conferitegli dagli artt. 1130 e 1131 c.c., nell'esplicazione delle attribuzioni inerenti alla specifica sua qualità (Cass. 5 giugno 1992 n. 6947; Cass. 26 febbraio 1990, n. 1442);*

- che nell'ottemperanza dei riferimenti normativi su richiamati, a tutela dell'autonomia, dell'onorabilità e dell'indipendenza nell'esercizio della professione forense, l'avvocato ha l'obbligo di astensione per conflitto di interessi, al fine di proteggere e preservare non solo gli effettivi requisiti su richiamati, ma anche il dovere di tutela della loro apparenza. Sotto quest'ultimo profilo, il conflitto d'interessi, quindi, può anche essere solo potenziale. In altri termini, la norma deontologica mira a prevenire anche una sola situazione di pericolo "... per il rapporto fiduciario con il cliente, suscitando stato di disagio e comprensibile diffidenza, che si ripercuote negativamente sull'immagine stessa della professione" (CNF – parere 30 dicembre 2013, n. 222). Inoltre, è stato osservato come la norma deontologica, oltre ai suddetti valori, tuteli non solo l'essere, ma anche l'apparire indipendente agli occhi della collettività. Si tratta allora di un dovere assoluto che non è derogabile neppure con il consenso del cliente, proprio perché mira a tutelare valori che travalicano la singola vicenda concreta (CNF – parere 31 dicembre 2016, n. 394; CNF – parere 29 luglio 2016, n. 265; CNF – parere 12 luglio 2016, n. 186; CNF – parere 14 aprile 2016, n. 80; CNF – parere 11 giugno 2015, n. 80, Consiglio Nazionale Forense; CNF – parere 26 settembre 2014, n. 110; CNF – parere 30 settembre 2013, n. 165; CNF – parere 20 aprile 2011, n. 48; CNF – parere 25 ottobre 2010, n. 142, CNF – parere 19 ottobre 2010, n. 84, CNF – parere 9 giugno 2008, n. 59).

Tutto ciò premesso,

Ritiene

che l'istante, avuto riguardo alla normativa richiamata, ai pareri del C.N.F. indicati, nonché alla giurisprudenza citata, possa trovare adeguate e soddisfattive risposte ai quesiti posti, fermo restando, sempre, all'Avvocato valutare la sussistenza del conflitto di interesse, anche potenziale, avuto riguardo alla veste, o nella fattispecie concreta, di amministratore e condomino.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

L'Avv. (omissis), con domanda datata 9 gennaio 2018, ha formulato richiesta di parere deontologico in ordine al fatto se costituisca o meno illecito disciplinare la richiesta di compenso professionale per l'intero giudizio, come risulterebbe concordato nella scrittura privata con cui è stato



conferito l'incarico, laddove sia intervenuta la revoca del mandato professionale da parte del cliente in fase di precisazione delle conclusioni.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensore Avvocato Marco Tocci,

Osserva

La tematica in questione trova regolamentazione, sotto il profilo deontologico, al Titolo II dell'attuale Codice Deontologico Forense (denominato "Rapporti con il cliente e con la parte assistita") relativamente all'art. 25 (rubricato come "Accordi sulla definizione del compenso") e soprattutto all'art. 29 (rubricato come "Richiesta di pagamento") ove, ai commi 4 e 5, viene rispettivamente statuito che: "4. L'avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta o da svolgere. 5. L'avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva".

Al riguardo va, però, osservato che la verifica dell'effettiva esigibilità dell'intero compenso pattuito nella scrittura privata di conferimento d'incarico, costituisce questione di natura strettamente civilistica, attesa la necessità di interpretare le pattuizioni ivi contenute, applicandole al caso concreto (in ordine al quale, peraltro, nella richiesta di parere non viene specificato se la revoca sia intervenuta prima o dopo il trattenimento della causa in decisione a cui si fa riferimento all'art. 5, lett. "c" del contratto), si deve rilevare come la stessa, in quanto tale, esorbiti la materia deontologica e quindi la competenza del Consiglio.

Ritiene

che l'istante, nell'attenersi ai principi ed ai riferimenti sopra citati possa trovare adeguata e soddisfacente risposta.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

Il richiedente (omissis) iscritto alla Sezione Speciale ex Dlgs 96/01, ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta in data 22 dicembre 2017, in merito alla compatibilità tra un contratto di lavoro subordinato, proposto all'istante da un istituto bancario, e l'esercizio della professione forense, anche alla luce del nuovo codice deontologico e della nuova legge professionale (L. 247/2012).

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avvocato Aldo Minghelli quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensori Avvocati Alberto Aschelter e Vincenzo Imbroisi.

Osserva

Occorre innanzi tutto prendere le mosse da quanto disposto dall'art. 6 del Codice Deontologico Forense che, rubricato sotto il nome "Dovere di evitare incompatibilità", stabilisce espressamente: "l'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo" e prosegue con il divieto secondo il quale: "l'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense".

Quanto disposto dal CDF, oggi, non può essere valutato senza tenere conto di quanto stabilito dalla nuova Legge sull'ordinamento professionale (L. 247/2012) e senza valutare la portata che la stessa attribuisce, rispetto al passato, alle disposizioni disciplinari.



Infatti, la L. 247/2012 attribuisce un preciso ed espresso valore alle norme deontologiche, come chiaramente stabilito dall'art. 2, comma 4, secondo il quale: "l'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche" ed ancora all'art. 3, comma 3: "l'avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF [...]. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile".

Appare chiaro dunque come oggi le violazioni delle regole del codice deontologico possano essere concepite come vere e proprie violazioni di legge, assumendo così le stesse regole un valore vincolante molto più ampio rispetto al passato.

La L. 247/2012, si occupa poi delle incompatibilità all'art. 18 che prevede, sostanzialmente, 4 categorie inconciliabili con l'esercizio della professione:

a) l'esercizio di altra attività di lavoro autonomo;

(omissis)

d) l'attività subordinata.

Per quanto attiene quest'ultima categoria l'art. 18, lett. d, prevede che la professione di Avvocato sia incompatibile "con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche se con orario di lavoro limitato".

Con la disposizione di cui all'art. 18, lett. d, la Nuova Legge Professionale abbandona il concetto di retribuzione (elemento costituente il divieto nelle legge preesistente) e non fa distinzioni tra impiego privato o pubblico.

Si evidenzia, infine, che la sussistenza di una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 18 del nuovo ordinamento forense costituisce un impedimento per la stessa iscrizione all'Albo (art. 17, comma 1, lett. e), così come nel caso in cui, successivamente all'iscrizione all'Albo, venga accertata la sussistenza di una delle incompatibilità previste ai sensi dell'art. 17, comma 9, lett. a, del nuovo ordinamento forense, il Consiglio dell'Ordine, d'ufficio o su richiesta del procuratore generale, pronuncia la cancellazione dall'Albo.

Fermi i principi di cui all'articolo di cui sopra, la L. 247/2012, all'art. 19 pone tre eccezioni alle suddette incompatibilità, che riguardano:

– coloro che svolgono insegnamento o ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici;

– i docenti e ricercatori universitari a tempo pieno, nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario;

– i dipendenti degli enti pubblici, nei limiti fissati dalla legge.

L'iscrizione nell'Elenco Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici, nei limiti consentiti dal combinato disposto degli artt. 18 e 19 della L. n. 247/2012, presuppone il concorso di tre elementi imprescindibili:

1) deve esistere, nell'ambito strutturale dell'ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un'unità organica autonoma;



2) colui che richiede l'iscrizione faccia parte dell'ufficio legale e sia incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell'ente;

3) la destinazione del dipendente-avvocato a svolgere l'attività professionale presso l'ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento.

Costituiscono, poi, corollari di tali principi le ulteriori circostanze costituite dalla sostanziale estraneità del richiedente rispetto all'apparato amministrativo dell'Ente in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell'esercizio della sua attività professionale (Cfr. Sent. CNF 114/2015, Sent. CNF 158/2012, Sent. 133/2009, Cass. S.U. 19547/2010, Cass. S.U. 28049/2008, Cass. S.U. 14213/2005, Cass. S.U. 5559/2002, Cass. S.U. 10367/1998). Anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale stabilisce che: "gli Avvocati dipendenti di enti pubblici sono abilitati alla trattazione degli affari legali dell'ente stesso, a condizione che siano incardinati in forma esclusiva dello svolgimento di tali funzioni" (Corte Cost. Sent. 91/2013).

Superate e definite, pertanto, le deroghe alle incompatibilità previste dall'art. 18 L.247/2012, occorre altresì valutare la riserva di attività posta dall'art. 2, comma 6, della stessa Legge Professionale, secondo il quale: "Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti".

Dalla normativa citata si evince, in favore dell'avvocato, una riserva di attività in ordine alla consulenza ed alla assistenza legale stragiudiziale, svolte in modo continuativo, sistematico ed organizzato: l'eccezione a tale riserva, riguardante i lavoratori subordinati e i prestatori d'opera continuativa e coordinata, che svolgano tale attività nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto per cui l'opera venga svolta è contemplata evidentemente con riguardo a coloro – lavoratori dipendenti o prestatori d'opera - che non sono avvocati iscritti nell'albo.

Per quanto attiene quindi al presunto contrasto interpretativo, sollevato dall'Istante, in seno alla L. 247/2012, tra quanto stabilito dall'art. 18 e quanto disposto dall'art. 2, comma 6, occorre fare riferimento all'ampia e concorde linea interpretativa e giurisprudenziale del CNF il quale sottolinea come l'esercizio della professione forense, nello specifico di Avvocato, sia incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche a tempo parziale o determinato, salva l'iscrizione nell'elenco speciale degli Avvocati che esercitano per conto degli enti pubblici (Cfr. tra le tante, Sent. CNF 94/2017, Sent. CNF 312/2016, Parere CNF 28/2017, Parere CNF 63/2014, Parere CNF 91/2013, Parere CNF 71/2013, Parere CNF 70/2013).



L'incompatibilità di cui sopra viene confermata, se ce ne fosse bisogno, anche per quanto attiene la possibilità per l'Avvocato, di chiedere la sospensione dall'esercizio della professione così come stabilita e disposta ex art. 20 della L. 247/2012. Nonostante la suddetta sospensione sia un'attività svincolata dall'obbligo di motivazione di cui il COA deve esclusivamente prendere atto, anche per quanto attiene la sospensione l'orientamento conforme del CNF, conferma quanto stabilito in tema di incompatibilità, e precisamente: "che nel periodo di sospensione volontaria dall'esercizio professionale seguitano a rimanere operanti le incompatibilità previste dall'art. 18 della L.P. in quanto inerenti alla permanenza dell'iscrizione nell'albo e quindi alla conservazione dello status. Se ne deve dedurre, pertanto, che la sospensione volontaria non mette l'iscritto al riparo dall'efficacia dei provvedimenti eventualmente assunti dal COA in conseguenza della situazione di incompatibilità". (Cfr. Parere CNF 15/2014, Parere 70/2014, Parere 15/2014).

Da quanto sin qui esposto emerge che, per esercitare l'attività professionale occorre essere iscritti negli appositi albi o elenchi e non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ex art. 18 L.247/2012, a nulla rilevando il riferimento giurisprudenziale proposto dall'istante (Cass. S.U. 21949/2015) che riguarda strettamente i casi di incompatibilità con alcuni ruoli legati all'insegnamento.

Alla luce di quanto riportato, pertanto, non può che ribadirsi, oltre a quanto accennato in premessa, che spetti esclusivamente al Consiglio dell'Ordine, territorialmente competente, la decisione sull'iscrizione all'Albo e questa debba essere operata, dallo stesso COA, valutando caso per caso la reale natura del rapporto lavorativo in cui è coinvolto l'Avvocato (Cfr. Parere CNF 110/2013).

Da ultimo è utile sottolineare che, contrariamente a quanto precedentemente disposto (art. 16 CDF 1997) con la nuova normativa l'Avvocato non ha più l'onere di chiedere al Consiglio dell'Ordine idoneo parere circa possibili problematiche interpretative essendo vincolato, oggi, al rispetto delle disposizioni del Codice Deontologico e della Legge Professionale ed essendo tenuto ad evitare comportamenti censurabili ed ostativi alla permanenza nell'Albo, potendo valutare autonomamente se, ed in quale misura, i rapporti professionali possano incidere sulla sua imparzialità, indipendenza ed onorabilità.

Per tutto quanto sopra espresso, pertanto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
ritiene

che il Collega (omissis) possa trovare adeguata e soddisfacente risposta nei principi e nei precedenti sopra richiamati.

- Il Consigliere Addessi, quale co-responsabile del Progetto Cultura e Spettacolo, comunica di aver inserito l'Avv. Onorio Laurenti che ha dato disponibilità per collaborare nel suddetto Progetto.

Il Consiglio prende atto.

- I Consiglieri Canale e Gabbani anche per conto del Consigliere Mazzoni, responsabili del Progetto Condominio, Locazioni e Proprietà, e Successioni, comunicano di aver inserito nel Progetto Consiliare i seguenti colleghi.

Per il settore Condominio gli Avvocati Marco Saraz, Alfredo Barbieri, Diego Piersanti Todisco, Giuseppe Di Giorgi, Luigi Mannucci, Barbara Tangari, Antonfrancesco Venturini, Alessandro Villa, Carla Melani, Claudio Turci, Corrado Sabellico, Eleonora Di Palma, Elisabetta Zoina, Fabio Casinovi, Fabrizio Cipollaro, Giulio Aleandri, Laura Rigoni, Luca Parisi, Renato Sanità, Samantha Soricone e Giorgio Maria Bosio.



Per il settore Locazioni e Proprietà gli Avvocati Stefano Giove, Barbara Aquilani, Emanuele Besi, Maria Lucia Carlucci, Vittoria Caruso, Livio Listanti, Edoardo Molinari, Giuliana Scrocca, Pier Francesco Tulli, Simona Tulli, Alessandra Putignano, Andrea Nicolò, Carlo Cecchi, Daniela Da Corte, Emanuele Baldan, Fabrizio Bellucci, Flavia Siviero, Francesca Pagliara, Francesco Catarci, Flavia Scirtò, Manuela Scirtò, Giulia Nicolais, Luca Iacopini, Luca Ripoli, Maurizio Savioli, Michela Di Benedetto, Pasquale Landolfi, Luca Capuano, Giampiero Galvagno, Aniello Costanza, Monica Sciarroni, Vincenzo Marano.

Per il settore Successioni gli Avvocati Giancarlo Capozzi, Bianca Maria Lugari, Chiara Borromeo, Claudio Nicolais, Francesca Nunziati, Giovanni Caridi, Loredana Severoni, Monica Poggioli, Paolo D'Agostino.

Il Consiglio prende atto.

- Il Vice Presidente Cassiani ed il Consigliere Scialla comunicano che in occasione dell'ultima riunione del Consiglio Giudiziario, tenutasi il 31 gennaio 2018, il Presidente di Corte d'Appello, Dott. Luciano Panzani, ha chiesto di conoscere quale sia l'opinione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, in merito alla situazione della Sezione Fallimentare, soprattutto con riferimento all'assegnazione degli incarichi, poiché la questione, probabilmente, verrà trattata nella prossima riunione del Consiglio Giudiziario.

Il Consiglio, tenuto conto che è ancora in attesa della relazione dell'Avv. Prof. Caiafa, chiede al Vice Presidente Cassiani ed al Consigliere Scialla di riferire al Presidente Panzani di attendere ancora qualche giorno.

- Il Consigliere Minghelli riferisce, a seguito della richiesta di parere deontologico pervenuto dall'Avv. (omissis), che la professionista ha allegato alla richiesta copia della scrittura di conferimento dell'incarico ove risulta evidenziato essere stati gli onorari concordati in misura ridotta rispetto ai valori di cui allo scaglione, con riferimento al DL 55/2014 e, in aggiunta, l'intervenuta pattuizione di un compenso da corrispondersi in caso di esito positivo della lite, individuato nella percentuale del 10% sull'ammontare della sorte che fosse stata riconosciuta in sentenza.

Il Consigliere Minghelli sottopone al Consiglio l'eventualità dell'inoltro al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma ove ne ritenga sussistano i presupposti.

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza.

- Il Presidente Vaglio rileva che il Consigliere Rossi ha gettato a terra il computer riservato al Consigliere Conte e continua ad urlare interrompendo i lavori. Informa altresì il Consigliere Rossi che il portatile sarà consegnato al tecnico informatico (omissis) per verificarne la funzionalità e gli eventuali danni subiti.

- Il Consigliere Arditi di Castelvetere, tenuto conto del totale sconvolgimento dei punti all'ordine del giorno e della impossibilità di interagire in adunanza, non permettendo ai Consiglieri di intervenire, lascia l'Aula e si allontana contestando il metodo perchè toglie dignità ai medesimi Consiglieri.

Si associano i Consiglieri Celletti, Cesali, Fasciotti e Rossi allontanandosi dall'Aula alle ore (omissis).



- Viene ammesso in aula il Prof. Avv. Arturo Cancrini. Il Presidente Vaglio ringrazia il Prof. Avv. Arturo Cancrini per l'attività svolta in favore del Consiglio nella procedura contro l'Unione Distrettuale Toscana, nonché del risultato raggiunto ed invita il Prof. Avv. Arturo Cancrini ad assistere alla cerimonia di giuramento.

Giuramento avvocati

- Sono presenti: Avvocato Giulia AMABILE, Avvocato Gabriele APRILE, Avvocato Luigi BELLAMO, Avvocato Marta BERGAMINI, Avvocato Martina BETTARINI, Avvocato Valentina BIAGIOLI, Avvocato Roberta BLANDO, Avvocato Zamir BREGASI, Avvocato Maria Beatrice BRUNI, Avvocato Vasillaq BUTA, Avvocato Riccardo CALABRESE, Avvocato Domenico CANNIZZARO, Avvocato Carmelina CAPARROTTA, Avvocato Giorgia CARPENTIERI, Abogado Alessia CATALDI, Abogado Paolo CAVALLARO, Abogado Iliara CICOLANI, Avvocato Elena DE MERICH, Avvocato Margherita DI GAETA, Avvocato Teresa Carmela DONNICI, Abogado Rita FERRARO, Avvocato Carolina FIATA, Avvocato Noemi GABRIELLI, Avvocato Sofia GENTILONI SILVERI, Avvocato Alessandra GRAVINA, Avvocato Eleonora IANNETTONE, Avvocato Valentina IANNILLI, Avvocato Gaetano LAPENTA, Avvocato Erika LIGUORI, Avvocato Jacopo LIOTTA, Avvocato Giulia MINERVA, Avvocato Francesca ORESTA, Avvocato Luigi Maria PAGLIANI, Avvocato Martina REA, Avvocato Tito Lucrezio RIZZO, Avvocato Francesca ROSELLI, Avvocato Valentina SAJEVA, Avvocato Salvatore SALTARELLI, Avvocato Giulia SALVATI, Avvocato Alessandra SALVINI, Avvocato Marta SANTUCCI, Avvocato Amelia SCHIAVONE, Avvocato Francesca SEMERARO, Avvocato Valentina SERNICOLA, Avvocato Mariangela SERVINO, Avvocato Angela SORRIENTO, Avvocato Melissa TARSETTI, Avvocato Regina TIRABASSI, Avvocato Chiara TORTORELLA, Avvocato Daniele VACCARO, Avvocato Melania VAIA, i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Giuramento Praticanti Abilitati

- Sono presenti i praticanti avvocati abilitati dottori: Giulia ANGELOZZI, Emmanuel BUONO, Silvia CALDERONI, Danilo CANINI, Lorenzo CAVALLORO, Giulia CONTE, Silvia COSTANTINI, Giulia DEGL'INNOCENTI, Francesco DI GIROLAMO, Eleonora DI TOMMASI, Lorenzo FARIELLO, Mara FUSCO, Piera GAUDENZI, Nives GHIRELLI, Stefano LIANI, Sara Antonella LUCADAMO, Giulia Romana MELE, Antonio Elia MIGLIOZZI, Valerio NATALE, Arianna PRESTI, Francesco SALE MUSIO, Luca TORMEN, Giulia VIGNA i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Approvazione del verbale n. 4 dell'adunanza del 1° febbraio 2018



- Il Consigliere Conte, letta la bozza di verbale in odierna approvazione, rimarca tutto il proprio rincrescimento per la collocazione temporalmente inidonea, della di lui dichiarazione conseguente all'intervento, di apertura della precedente Adunanza, del Presidente Vaglio all'interno del verbale medesimo, oltre ad esprimere il proprio sdegno per la gestione odierna dell'ordine del giorno così come riferita dal Consigliere Rossi, che anche oggi come lo scorso giovedì il Presidente Vaglio ha impedito con violenza il diritto di parola ai Consiglieri di minoranza.

Tornando alla dichiarazione di esso Consigliere Conte, che doveva essere collocata subito dopo la fine dei giuramenti, per evidente connessione interpretativa e di palese dinamica logica, riguardo il verbale di giovedì 1° febbraio 2018, tutto il Consiglio ricorda perfettamente i motivi per cui esso Consigliere Conte non ha potuto effettuare la propria comunicazione, in replica alle affermazioni del Presidente Vaglio, il quale non solo ha sospeso l'Adunanza -in modo del tutto arbitrario e strumentale- ma ha fatto di tutto per impedire ad esso Consigliere Conte di esprimere le proprie controdeduzioni in dispregio delle più elementari norme di democrazia, collegialità e rispetto dell'altrui pensiero.

Difatti chiunque leggerà tale verbale non troverà, se non alla fine dello stesso, la doverosa replica, dettagliata ed articolata di esso Consigliere Conte, non solo riguardo i profili "politico/istituzionali" della dichiarazione del Presidente Vaglio, nei confronti del Consigliere Conte con frasi connotate da profili denigratori e diffamatori, come già espresso nella comunicazione di risposta sopraindicata del Consigliere Conte medesimo. Tali affermazioni del Presidente Vaglio sono state riportate in una mail massiva ai Colleghi, ancorchè edulcorate in modo meno offensivo di come sono state espresse in Consiglio lo scorso giovedì, ed in ogni caso tutto questo è stato sottoposto da esso Consigliere Conte - per un doveroso esame di supervisione tecnica connotata da carattere di terzietà- ad autorevolissimi Colleghi, destralmente esperti della materia, i quali hanno rilevato, ineludibilmente, la gravità di tali affermazioni allusive, non solo da un punto di vista deontologico. Ma questo è un profilo personalissimo che riguarderà esso Consigliere Conte ed il Presidente Vaglio in altre sedi e, quindi, sul punto non si aggiunge alcunché. Per il resto, anche per sgombrare il campo da qualsiasi fraintendimento, strumentalizzazione, equivoco, esso Consigliere Conte ribadisce che a nessuno interessa la preferenza politica o le scelte ideologiche dell'Avv. Mauro Vaglio, il quale nella mail massiva inviata ai Colleghi romani ha cercato con una acrobazia, di caricare su presunti avversari di politica forense la contestazione sulla di lui candidatura al Senato con il Movimento 5 Stelle. Esso Consigliere Conte ribadisce, per la centesima volta, che per quanto gli concerne, non gli interessa nulla di quanto farà l'Avv. Vaglio in politica, limitandosi a ripetere quanto ha detto nella sua unica comunicazione pubblica sul tema, che è questa *"ogni Avvocato è libero di candidarsi per qualsiasi partito politico ed è altrettanto libero di sposare qualsiasi ideologia, ma, prima - se ricopre una 'carica forense' - si deve dimettere per evidenti ragioni di opportunità ed equidistanza. Altrimenti può sorgere il dubbio che si sia "utilizzata" la "carica forense" per ottenere quella candidatura."*

Questo è l'unico punto in discussione tutto il resto è risibile strumentalizzazione per cercare di costruirsi un virtuale e simulato vittimismo, mirante a spostare l'attenzione sul vero cuore del problema e sulla questione che ha indignato migliaia di Avvocati romani e non, anche alla luce di quello che è stato fatto, con eleganza, senso istituzionale ed indipendenza, da parte del Presidente dell'Ordine di Vicenza, dimessosi, come noto, prima di annunciare al candidatura alle elezioni amministrative/politiche.



Liquidare la valanga di indignazione degli Avvocati romani come una strumentalizzazione dei suoi avversari ricordando di aver vinto delle elezioni sei anni fa 13 a 2, denota un approccio al problema del tutto minimizzante, inadeguato, puerile ed offensivo per chi ascolta siffatta replica.

Per quanto riguarda, infine, la scelta politica di esso Presidente Vaglio, il quale nella mail massiva inviata ai Colleghi romani lunedì scorso ha praticamente promulgato un manifesto elettorale del Movimento 5 Stelle, sul tema della Giustizia, dove ha confermato quale sia il suo unico vero intento politico ed interesse diretto, lontano anni luce dagli interessi a tutela della categoria forense. In disparte dall'ineleganza di tale mail inviata ai Colleghi romani con una propaganda elettorale del tutto fuori luogo, verrebbe da chiedere all'Avv. Vaglio se ha sottoscritto il "famigerato" codice etico dei 5 Stelle, che taluni sulla stampa identificano come un vero e proprio contratto capestro. Sarebbe da chiedersi come l'onestà intellettuale e la professionalità di un Avvocato non provi imbarazzo assorbente di fronte agli obblighi previsti da questo "contratto impositivo" dei 5 Stelle. Per chi non lo sa all'interno di questo contratto vi sono degli obblighi di allinearsi, senza alcuna opposizione con quanto dettato dal Partito, con il rischio, in mancanza, di pagare addirittura una penale!

Questo obbligo di Partito viola il dovere di indipendenza cardine essenziale del ruolo di Avvocato, impedendo a quest'ultimo di rinunciare ad un eventuale dissenso che potrebbe nascere in qualsiasi momento dell'avventura politica di chicchessia. Togliere ad un Avvocato la possibilità di esprimere il dissenso od un parere contrario significa mutilare quello che è il primo requisito per cui ciascuno di noi ha inteso vestire la Toga come suo percorso professionale di vita. Comunque, tutto questo è un problema che non riguarda né esso Consigliere Conte, né gli Avvocati romani. L'unica cosa che deve essere chiara, è che non si tenti di trovare giustificazioni puerili e non credibili per difendere una scelta (dimissioni ex ante) che chiunque, e si sottolinea chiunque, nei Tribunali della Capitale ha qualificato come inaccettabile!

Conclude segnalando al Presidente Vaglio che la realtà delle cose -in questa "TRISTISSIMA" vicenda- fuori dall'Aula Avvocati del Consiglio dell'Ordine di Roma, è totalmente diversa. Mentre in Aula Avvocati, il Presidente Vaglio beneficia della "silente e passiva" complicità di inerti Consiglieri di maggioranza -eccezione fatta per il Consigliere Cassiani al quale va dato atto di essersi dissociato pubblicamente da tale condotta- fuori di qui, c'è una Avvocatura Romana furibonda e disgustata per quanto accade. Questo molti Colleghi chiedono che resti a verbale.

- Il Consigliere Rossi rileva che la replica del Presidente al suo intervento non è stata fatta verbalmente.

- Si associano i Consiglieri Arditi di Castelvetere, Celletti, Cesali, Graziani e Nicodemi.

- Il Presidente Vaglio ribadisce che quanto riferito a verbale è stato espresso verbalmente in Aula.

- Il Consigliere Cesali rileva che una sua dichiarazione verbale e trascritta non è inserita al verbale della precedente adunanza.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti si astiene non essendo presente alla precedente adunanza.

- Dato atto a quanto precede e che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia o ne è stata consegnata copia cartacea, il Consiglio approva a maggioranza il verbale n. 4 dell'adunanza del 1° febbraio 2018.

- Il Consigliere Rossi in relazione all'adunanza odierna, dichiara quanto segue: non è ammissibile che l'Ordine del giorno venga stravolto anticipando la trattazione di quasi tutti i relativi punti in un momento in cui non tutti i Consiglieri hanno la disponibilità di una postazione e di un computer per poter seguire i



lavori. Si rammarica dell'atteggiamento del Presidente che non consente la verbalizzazione dei legittimi rilievi da parte degli stessi Consiglieri e prosegue oltre nella trattazione non rendendo possibile neanche l'ascolto di ciò che si sta leggendo. Non è costume della sottoscritta alzare la voce e perdere la calma, ma nemmeno è possibile subire passivamente comportamenti vessatori e antidemocratici volti a far tacere chi non appartiene al novero dei Consiglieri graditi al Presidente. Si scusa, tuttavia, della reazione che ha portato alla caduta del computer, che intendeva battere sul tavolo per ottenere attenzione e che è invece poi caduto a terra, reazione forse sbagliata ma conseguente all'esasperazione dovuta alla suddetta pervicace gestione dell'adunanza.

Si dice ovviamente disponibile a risarcire gli eventuali danni causati.

- Il Consigliere Agnino rileva che è stato ripetutamente chiesto ai Consiglieri che lamentavano di essere impediti a consultare il programma sui pc perchè non hanno posto stabile sullo scranno di utilizzare i posti sullo scranno degli altri Consiglieri muniti di computer funzionanti, scambiandosi reciprocamente di posto. Gli stessi rifiutavano comunque dicendo che non potevano essere itineranti. Tranne qualche eccezione la settimana prossima finiranno i lavori di ampliamento degli scranni e confida che questa situazione di emergenza possa cessare.

Pratiche disciplinari

- Il Consigliere Scialla riferisce che in data 7 febbraio 2018 è pervenuta dalla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Bari accompagnatoria della nota della Procura della Repubblica Presso il Tribunale Bari la comunicazione di esecuzione di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di dipendente art. 129 disp. att. c.p.p. emessa in data 31 gennaio 2018 nei confronti dell'Avv. (omissis).

Il Consigliere Scialla propone l'invio al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consiglio delibera di trasmettere la segnalazione al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del Distretto della Corte di Appello di Roma, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2 del 21 febbraio 2014.

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

Assistenza-Cassa di Previdenza

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, udita la re-lazione del Consigliere Tesoriere Galletti in base ai criteri adottati nell'adunanza del 26 ottobre 2000;

- visti gli articoli 16 e 17 delle Legge 11 febbraio 1992, n.141;
- visto il Nuovo Regolamento per l'erogazione dell'assistenza, approvato con Nota Ministeriale decorrente dal 1° gennaio 2016;
- esaminate le domande di assistenza e la relativa documentazione;
- valutate le motivazioni comprovanti lo stato di bisogno, per fatti e circostanze di rilevante entità;
- ritenute sussistenti le condizioni legittimanti la concessione dei benefici previsti dal citato Regolamento,

DELIBERA DI PROPORRE

l'assegnazione dell'importo complessivo di euro (omissis) al sotto indicato nominativo:

(omissis)



Fondo Assistenza Consiglio

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, visti gli atti e udita la relazione del Consigliere Antonino Galletti, accertato lo stato di indigenza e infermità dei sotto elencati Avvocati e Vedove di Avvocati, delibera di erogare (n. 22) sussidi a titolo di assistenza le seguenti somme:

(omissis)

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 19) pareri su note di onorari:

(omissis)